

## I.P.A.B.

# CASA DI RIPOSO "MONS. VENTIMIGLIA" E ISTITUTO S. BENEDETTO CATANIA

#### Codice fiscale 93068740872

Sede: P.zza Giovanni Bovio n. 33 - 95131 Catania
Tel - 095. 539952 / 539838 Fax - 095. 539957
 sito: www.operapiaventimiglia.it
 e-mail: o.pia@tiscali.it
 PEC: operapiaventimiglia@ecert.it

## AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER GLI ANNI 2019 - 2020

#### Il Commissario Straordinario

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n° 29 del 25/06/2018, con la quale è stato approvato il Regolamento Organo Revisione Interno per questa I.P.A.B; Vista la normativa delle Opere Pie;

Riconosciuta l'urgenza

#### rende noto

che è indetta una procedura per il conferimento dell'incarico di un unico Revisore dei conti presso l'I.P.A.B. Monsignor Ventimiglia e Istituto San Benedetto di Catania.

I professionisti, iscritti all'albo dei revisori dei conti per la provincia di Catania, qualora interessati, potranno far pervenire entro le ore 12,00 del 24 aprile 2019, proposta di candidatura con allegato Curriculum Professionale.

Il compenso annuo previsto è di €.1.000,00 al lordo di imposte e cassa previdenziale.

Il professionista candidato dovrà essere in regola con le disposizioni di Legge di cui all'art.2399 del Codice Civile e di tutte le norme concernenti i casi di ineleggibilità.

La valutazione delle istanze pervenute nei termini sarà ad insindacabile giudizio di questa Amministrazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario generale Dott. Rito Greco.

Catania, lì 05/04/2019

IL Commissario Straordinario (Dott. Santo Orazio Primavera)

CONFORME ALL ORIGINALE

Il Segretario Generale

### I.PA.B.

## CASA DI RIPOSO MONS. VENTIMIGLIA ED

## ISTITUTO SAN BENEDETTO

## **CATANIA**

## REGOLAMENTO ORGANO REVISIONE INTERNO

Deliberazione Commissario Straordinario n.  $\frac{29}{del}$  del  $\frac{25/06}{300}$ 

In relazione alle dimensioni dell'Ente ed in analogia alla normativa applicata per i piccoli Comuni, l'Organo di revisione interno è composto da un solo revisore contabile. L'attività del revisore viene disciplinata dal presente Regolamento.

#### ART. 1 - IL REVISORE

- 1. La revisione economica finanziaria è affidata ad un solo revisore scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
- 2. Il Revisore si avvale principalmente del Servizio Economico Finanziario quale supporto alla sua attività.

#### ART. 2 - PRINCIPI INFORMATORI E STATO GIURIDICO

- Il Revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario.
- 2. Il Revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
- 3. Il Revisore è tenuto a conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per l'esercizio delle sue funzioni ed è quindi tenuto al segreto d'ufficio.
- 4. Il Revisore non può assumere, nel periodo della carica, incarichi e consulenze presso l'Ente.

#### ART. 3 - ELEZIONE E DURATA DELL'INCARICO

- 1. Il Revisore viene nominato intuitu personae dal Consiglio di Amministrazione o dall'Organo Sostitutivo e dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera.
- 2. Ai fini della nomina si procede alla formazione di apposito albo, per una manifestazione di interesse dei professionisti, da esprimere entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
- 3. La deliberazione di cui al precedente comma deve essere notificata all' interessato, nei modi di legge, entro 10 giorni dalla sua esecutività.
- 4. Il revisore eletto deve far pervenire entro 10 giorni dalla notifica la sua accettazione della carica; qualora decorso inutilmente detto termine non venga manifestata espressamente l'accettazione dell'incarico, il revisore viene considerato decaduto.
- 5. Il revisore può essere rieletto per una sola volta; si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui al D.L. n. 293/94, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

#### ART 4 - INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA', DECADENZA E SOSTITUZIONE

- Per il revisore valgono le norme di ineleggibilità, incompatibilità ed i limiti dell'assunzione degli incarichi stabiliti dalla legge.
- 2. Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di decadenza per inadempienza, dimissioni dall'incarico, ovvero sia necessario provvedere alla sostituzione per altre cause, si procede alla surroga entro i successivi trenta giorni.

## ART. 5 - ESERCIZIO DELLA REVISIONE

1. L'esercizio dell'attività di Revisore è svolto in conformità alla normativa vigente, allo Statuto e alle norme del presente Regolamento.

2. Gli accessi, nonché le ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate, devono

risultare da processo verbale.

3. Il Revisore nell'esercizio delle sue funzioni può accedere agli atti e documenti dell'IPAB e può chiedere, anche verbalmente, agli Amministratori, al Segretario Direttore, al Responsabile del Servizio Finanziario o al Responsabili dei Servizi, notizie riguardanti specifici provvedimenti.

#### ART. 6 - FUNZIONI DEL REVISORE

Il Revisore svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni della legge regionale, dello statuto e del regolamento;

b) pareri sulle proposte dei documenti della programmazione, del bilancio e delle relative

c) vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

d) revisione del conto consuntivo attraverso la ricognizione formale della gestione amministrativa, finanziaria, contabile, patrimoniale e fiscale dell'Ente, con i seguenti principali adempimenti:

vigilanza sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente;

vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese ed alla tenuta della contabilità;

controllo dell'equilibrio economico finanziario della gestione;

- verifiche di cassa, verifica della gestione del servizio di Tesoreria e di quello economale;
- ogni altro controllo, riscontro e referto previsto dalle vigenti disposizioni normative sulle II.PP.A.B.

A conclusione redige relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all'Organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; f) verifiche di cassa.

#### ART.7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il compenso annuo spettante al Revisore per l'attività prevista dal presente regolamento è stabilito in Euro 1.000,00 lorde onnicomprensive, importo contenuto nel limite massimo dei compensi spettanti ai revisori dei conti degli enti locali (Comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti; compenso annuo Euro 2.060,00), giusta decreto del Ministro dell'Interno del 20 maggio 2005;